Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (UE) N. 204/2011 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2011

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1)

Modificato da:

<u>B</u>

		Gazzetta ufficiale		ciale
		n.	pag.	data
<u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2011 del Consiglio del 10 marzo 2011	L 64	13	11.3.2011
<u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 272/2011 del Consiglio del 21 marzo 2011	L 76	32	22.3.2011
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2011 del Consiglio del 23 marzo 2011	L 78	13	24.3.2011
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) n. 296/2011 del Consiglio del 25 marzo 2011	L 80	2	26.3.2011
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2011 del Consiglio del 12 aprile 2011	L 100	12	14.4.2011
<u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2011 del Consiglio del 23 maggio 2011	L 136	24	24.5.2011
<u>M7</u>	Regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio del 16 giugno 2011	L 159	2	17.6.2011
<u>M8</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 573/2011 del Consiglio del 16 giugno 2011	L 159	5	17.6.2011
<u>M9</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2011 del Consiglio del 10 agosto 2011	L 206	19	11.8.2011
► <u>M10</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2011 del Consiglio del $1^{\rm o}$ settembre 2011	L 227	3	2.9.2011
► <u>M11</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 925/2011 del Consiglio del 15 settembre 2011	L 241	1	17.9.2011
► <u>M12</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 941/2011 del Consiglio del 22 settembre 2011	L 246	11	23.9.2011
► <u>M13</u>	Regolamento (UE) n. 965/2011 del Consiglio del 28 settembre 2011	L 253	8	29.9.2011
► <u>M14</u>	Regolamento (UE) n. 1139/2011 del Consiglio del 10 novembre 2011	L 293	19	11.11.2011
► <u>M15</u>	Regolamento (UE) n. 1360/2011 del Consiglio del 20 dicembre 2011	L 341	18	22.12.2011
► <u>M16</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. $50/2013$ del Consiglio del 22 gennaio 2013	L 20	29	23.1.2013

Rettificato da:

►<u>C1</u> Rettifica, GU L 87 del 2.4.2011, pag. 31 (204/2011)

REGOLAMENTO (UE) N. 204/2011 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2011

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (¹), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sul-l'Unione europea,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011, la decisione 2011/137/PESC, dispone un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna, nonché restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione.
- (2) Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (4) Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (5) La facoltà di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

- (6) La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.
- (7) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (¹), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (²).
- (8) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼<u>C1</u>

 a) «fondi», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva:

▼B

- i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
- ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
- iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
- v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
- vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
- vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- wcongelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- c) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- d) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- e) «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- f) «comitato delle sanzioni», il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»);
- g) «territorio dell'Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

- 1 È vietato:
- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;
- b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

- 2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna elencate nell'allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno della Libia.
- 3. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.
- 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

▼ M4

Articolo 3

- È vietato:
- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (¹) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;
- e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).
- 2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.

⁽¹⁾ GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

▼ M4

- 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
- 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, laddove l'autorità competente giudichi tale autorizzazione necessaria per proteggere i civili e le zone popolate da civili in Libia che sono esposti alla minaccia di un attacco, a condizione che, nel caso di prestazione di assistenza pertinente a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, lo Stato membro interessato abbia preventivamente informato il Segretario generale delle Nazioni Unite.
- 5. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

▼ M13

6. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, a fini di sicurezza o per un'assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo, purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

▼<u>B</u>

Articolo 4

Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio dirette in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (¹), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 che ne fissa talune disposizioni d'applicazione (²), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.

▼<u>M13</u>

▼<u>M14</u>

▼B

Articolo 5

- 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.
- 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio.
- 3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M15

- 4. Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:
- a) Libyan Investment Authority; e
- b) Libyan Africa Investment Portfolio,
- e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.

▼<u>B</u>

Articolo 6

▼ M4

- 1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) o dei punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011).
- Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi, non inclusi nell'allegato II, che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro complici, che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili, o come persone, entità o organismi che sono autorità libiche, o come persone, entità o organismi che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento, o come persone, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una qualsiasi delle persone, delle entità o degli organismi suddetti, oppure entità o oganismi posseduti o controllati da queste o dalle persone, entità o organismi elencati nell'allegato II.

▼B

- 3. Gli allegati II e III riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II.
- 4. Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

▼ M4

Articolo 6 bis

Riguardo alle persone, entità ed organismi non designati negli allegati II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designati in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designati fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.

▼ <u>M13</u>

Articolo 7

- 1. In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati;

a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

- 2. In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
- a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata, e
- b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.

Articolo 8

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti negli allegati II o III o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati II o III o di cui all'articolo 5, paragrafo 4;
- d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
- e) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni; e
- f) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼ M7

Articolo 8 bis

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati all'allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati all'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l'agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per

soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

▼ M13

Articolo 8 ter

- 1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
- a) i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:
 - i) copertura del fabbisogno umanitario;
 - ii) fornitura di combustibile, elettricità e acqua per uso strettamente civile;
 - iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi in Libia;
 - iv) creazione, gestione o potenziamento di istituzioni del governo civile e di infrastrutture pubbliche civili; o
 - v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o agevolare il commercio internazionale con la Libia;
- b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
- c) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;
- d) lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse economiche in questione; e
- e) lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentata a norma del presente paragrafo, lettere b) e c), e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo sblocco dei fondi o delle risorse economiche in questione.

- 2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
- a) l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non è destinato a una delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, né effettuato a loro beneficio;
- b) lo Stato membro interessato abbia informato con dieci giorni lavorativi di anticipo il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

▼B

Articolo 9

- 1. L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o
- b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 10

In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati II o III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'autorità competente in questione abbia stabilito che:
 - i) i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui agli allegati II o III;

- ii) il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2;
- b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi;
- c) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

▼ M7

Articolo 10 bis

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate all'allegato III in relazione all'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, ad eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

▼B

Articolo 11

- 1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
- 2. Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

▼ M4

Articolo 12

Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate nel presente regolamento, alle autorità della Libia o a qualsiasi persona, entità o organismo che avanza diritti per loro conto o a loro favore.

Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi non rispondono delle loro azioni compiute in buona fede in esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 13

- 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
- a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell'allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati conformemente all'►M4 articolo 5 ◄, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e
- b) a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni.
- 2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.

Articolo 14

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 15

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 16

- 1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II.
- 2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l'allegato III.
- 3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
- 4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
- 5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza.
- L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 17

- 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- 2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 18

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato IV

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna di cui agli articoli 2, 3 e 4

- 1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
 - 1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (¹) (elenco comune delle attrezzature militari);
 - 1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
 - congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
- Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

3. Veicoli:

- veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
- veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;
- 3.3. veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;
- veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;
- 3.5. veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;
- 3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.
 - Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.
 - Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.
- 4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
 - 4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);
 - 4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;
 - 4.3. Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:
 - a) amatolo;
 - b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);
 - c) nitroglicole;
 - d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e) cloruro di picrile;
 - f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

- Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:
 - 5.1. giubbotti antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;
 - 5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

- le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive:
- le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.
- Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
- Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
- 8. Filo spinato tagliente.
- Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.
- Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
- Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

ALLEGATO II

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

▼ <u>M16</u>

1. GHEDDAFI, Aisha Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di

nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

3. GHEDDAFI, Khamis Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

5. GHEDDAFI, Mutassim

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

6. GHEDDAFI, Saif al-Islam

Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla violenza contro i manifestanti.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

▼ <u>M5</u>

7. DORDA, Abu Zayd Umar

Carica: Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011)

▼<u>M16</u>

8. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

9. MATUQ, Matuq Mohammed

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: Algeria.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

11. GHEDDAFI, Saadi

Numero di passaporto: a) 014797; b) 524521 Data di nascita: a) 27.5.1973; b) 01.01.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Presunto status/luogo: Niger.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

12. GHEDDAFI, Saif al-Arab

Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Presunto status/luogo: deceduto.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011

▼<u>M5</u>

13. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah

Carica: Direttore dei Servizi segreti militari Data di nascita: 1949.

Luogo di nascita: Sudan

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011)

▼M16

14. AL-BARASSI, Safia Farkash

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Al Bayda, Libia.

Coniugata con Muammar GHEDDAFI dal 1970. Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella Fatima FARKASH è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, direttore dell'intelligence militare libica.

Presunto status/luogo: Algeria

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.6.2011

▼ M5

	Entità
▼ <u>M13</u>	
▼ <u>M12</u>	

ALLEGATO III

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2

Persone

		Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inse- rimento nell'elenco
•	1.	ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud	Posizione: Comandante delle forze armate	Nº 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nel-l'Intelligence militare.	28.2.2011
	2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Moham- med	Posizione: Capo dell'antiterro- rismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia	Membro di spicco del Comitato rivo- luzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
	3.	ABU SHAARIYA	Posizione: Vicecapo dell'Orga- nizzazione per la sicurezza esterna	Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
	4.	ASHKAL, Al-Barrani	Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare	Membro di alto livello del regime.	28.2.2011
-	5.	ASHKAL, Omar	Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia	Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.	28.2.2011
▼ <u>M16</u>	6.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Moham- med	Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1.7.1950. Presunto status/luogo: in carcere in Tunisia.	I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.	28.2.2011
▼ <u>M5</u>	7.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Posizione: Capo della sicu- rezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia	Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.	28.2.2011
	8.	QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Ha partecipato alla pianificazione di operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.	28.2.2011
-	9.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di di- verse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nel- l'approvvigionamento di armi.	28.2.2011

V <u>IVIS</u>					
		Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inse- rimento nell'elenco
▼ <u>M16</u>					
▼ <u>M5</u>					
	11.	SALEH, Bachir	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen	Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
	12.	TOHAMI, Generale Khaled	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur	Direttore dell'Ufficio per la sicurezza internaF. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
	13.	FARKASH, Moham- med Boucharaya	Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda	Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
▼ <u>M8</u>					
▼ <u>M5</u>					
	15.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
	16.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Primo ministro del governo del colon- nello Gheddafi; coinvolto nella repres- sione contro i manifestanti.	21.3.2011
	17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
	18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Data di nascita: 1935	Ministro per la programmazione e delle finanze del governo del colon- nello Gheddafi; coinvolto nella repres- sione contro i manifestanti.	21.3.2011
	19.	HOUEJ, Mohamad Ali	Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (presso Tripoli)	Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colon- nello Gheddafi; coinvolto nella repres- sione contro i manifestanti.	21.3.2011
	20.	AL-GAOUD, Abdel- majid	Data di nascita: 1943	Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.	21.3.2011
	21.	AL-CHARIF, Ibra- him Zarroug		Ministro degli affari sociali del go- verno del colonnello Gheddafi; coin- volto nella repressione contro i manife- stanti.	21.3.2011
	22.	FAKHIRI, Abdelke- bir Mohamad	Data di nascita: 4.5.1963 N. di passaporto:B/014965 (scadenza: fine 2013)	Ministro dell'istruzione, dell'insegna- mento superiore e della ricerca del go- verno del colonnello Gheddafi; coin- volto nella repressione contro i manife- stanti.	21.3.2011
	23.	ZIDANE, Mohamad Ali	Data di nascita: 1958 N. di passaporto:B/0105075 (scadenza: fine 2013)	Ministro dei trasporti del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
	24.	MANSOUR, Abdal- lah	Data di nascita: 8.7.1954 N. di passaporto: B/014924 (scadenza: fine 2013)	Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione contro i manifestanti	21.3.2011

		Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inse- rimento nell'elenco
	25.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Ambasciatore libico in Ciad. Ha la- sciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordina- mento di mercenari per il regime.	12.4.2011
▼ <u>M16</u>	26.	AL KUNI, Colon- nello Amid Husain	Presunto status/luogo: Libia meridionale.	Governatore di Ghat (Libia meridiona- le). Direttamente coinvolto nel recluta- mento di mercenari.	12.4.2011
▼ <u>M6</u>	27.	Colonnello Taher Juwadi	Quarto nella catena di co- mando della Guardia rivoluzio- naria	Membro chiave del regime di Ghedda-fi.	23.05.2011

▼<u>M5</u>

Entità

		Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inse- rimento nell'elenco
	1.	Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)	Tajora, Tripoli, Libia Atto legislativo n. 60/2006 del Comitato popolare ge- nerale libico Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e poten- ziale fonte di finanziamento del suo regime.	10.3.2011
▼ <u>M10</u>					
<u>₩5</u>	3.	Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)	Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel.: +218 21 4890146 – 4890586 - 4892613 Fax: +218 21 4893800 - 4891867 Email: info@laaico.com	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e poten- ziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
	4.	Gaddafi International charity and development Foundation	Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBIA Tel.: +218 214778301 - Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e poten- ziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
	5.	Fondazione Waatassi- mou	Sede a Tripoli.	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e poten- ziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
	6.	Libyan Jamahiriya Broadcasting Corpo- ration	Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email:info@ljbc.net	Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la parte- cipazione a campagne di disin- formazione relative alla repres- sione dei manifestanti.	21.3.2011
	7.	Corpo delle guardie rivoluzionarie		Coinvolte nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011

		Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inse- rimento nell'elenco
▼ <u>M10</u>					
▼ <u>M5</u>					
	16.	Libyan Agricultural Bank (alias Agricul- tural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel.: (218) 214870714; Tel.: (218) 214870745; Tel.: (218) 213333546; Tel.: (218) 213333541; Tel.: (218) 213333544; Tel.: (218) 213333542; Fax: (218) 214870747; Fax: (218) 214870777; Fax: (218) 213330927; Fax: (218) 213333545	Controllata libica della Central Bank of Libya	12.4.2011
▼ <u>M10</u>					
▼ <u>M5</u>					
	18.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
	19.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
	20.	Al-Inma Holding Company for Tou- rism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Za-wiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly	Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
	21.	Libyan Holding Company for Deve- lopment and Inve- stment		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
	22.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Develop- ments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
▼ <u>M10</u>					
▼ <u>M5</u>					
	24.	LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)		Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio	12.4.2011

		Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inse- rimento nell'elenco
▼ <u>M10</u>	_				
▼ <u>M12</u>					
▼ <u>M10</u>	_				
▼ <u>M5</u>	33.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Per informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
	34.	Dalia Advisory Limited (LIA sub)	11 Upper Brook Street, London, UK Per informazioni: Reg. n. 06962288 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
	35.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini bri- tanniche Per informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)	Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
	36.	Capitana Seas Limited	c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanni- che Per informazioni: Reg. n.: 1526359 (BVI)	Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di pro- prietà di Saadi Gheddafi.	12.4.2011
	37.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini bri- tanniche Per informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)	Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
	38.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, I pia- no, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man Per informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)	Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Inve- stment Authority.	12.4.2011
▼ <u>M10</u>					
▼ <u>M11</u>					
▼ <u>M10</u>					
▼ <u>M16</u>					

ALLEGATO IV

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10 e all'articolo 13, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

 $http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational\ Retsorden/Sanktioner/$

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat 622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPAGNA

 $http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones\%20Internacionales/Paginas/Sanciones_\%20Internacionales.aspx$

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

 $http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp$

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

 $http:\!/\!formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet$

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85 Fax: (32 2) 299 08 73